



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione

57980

29 MAR. 1971

Il sottoscritto MARIO MARIANI residente a ROMAVia TARO 7 legale rappresentante della Ditta CINEMAR S.r.l.

Produzione Cinematografica, Via Giovan Battista, 6

868646

Tel. 863833 con sede a Roma domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,la revisione della pellicola dal titolo: "GLI OCCHI FREDDI DELLA PAURA"di nazionalità: Italiana produzione: CINEMAR - Società a Responsabilità

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.

Lunghezza dichiarata metri 2550 accertata metri 2470Roma, li 29 MAR. 1971 P. [Signature]

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Attori: GIOVANNA RALLI=FRANK WOLFF=GIANNI GARKO=FRNANDO REY JULIAN MATTEOS
Refia : E.G.CASTELLARI

IL giovane Peter, figlio del Giudice Badell, decide di passare una "seratina piacevole" in compagnia d'una ragazza non illibata nella casa paterna. Peter ed Anna entrano in casa e trovano il corpo inanimato del vecchio cameriere ed un killer che, tenendoli sotto la minaccia d'una pistola, li informa che presto arriverà il "capo" a decidere della loro sorte. Il capo arriva purtroppo prestissimo ed immediatamente rivela le sue intenzioni. E' un pazzo, un megalomane che crede d'aver pagato ingiustamente con quindici anni di prigione un suo sbaglio di gioventù. Accusa il giudice d'imparzialità e rivela il suo piano criminale e delittuoso. Vuole vendicarsi uccidendo il giudice. Ha predisposto una bomba che scoppierà non appena il giudice aprirà la porta del suo studio nel tribunale dove sta lavorando. Il giudice chiama al telefono il figlio il quale, citando una frase latina, riesce a farlo insospettire. Nel Frattempo, dopo una serie di situazioni drammatiche e crudeli riesce a prendere il sopravvento sui due assassini coadiuvato dalla ragazza che pagherà con la vita il proprio coraggio.

Richiesta espone e maggioranza per favorevole
in la concessione del nulla osta di presentazione in
pubblico con il obbligo di visione per i minori. ^{leggi} ^{amministrativo}
per talune ragioni di ^{riservate} ^{riservate}
di reolotte per i prodotti minori.

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 302
dell' Ufficio Roma Due 26 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento
della tassa di L. 53880

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado

DECRETA

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

Gli occhi freddi
Sella paura

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo,
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

vietato ai minori degli anni 18

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.

~~Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.~~

Roma, li 30 MAR. 1971

IL MINISTRO

Lauro

N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.

- 8 APR 1971

IX rev. cinem.

161/57980

Cinemar s;r;l;

Via Giovanbattista

n.6

Martini

ROMA

Film "Gli occhi freddi della paura"

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società in data 29 marzo 1971 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962, n.161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione cinematografica di I° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla predetta commissione, vincolante per l'Amministrazione (art.6 III° comma predetta legge), con decreto ministeriale del 30.3.71 è stato concesso al film "Gli occhi freddi della paura" il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori degli anni 18.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"La VII° sezione visionato integralmente il film ed udito il rappresentante della ditta interessata esprime a maggioranza parere favorevole per la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori degli anni 18, per talune sequenze di violenza ritenute disadatte per i predetti minori.

p. I L M I N I S T R O

Fto EVANGELISTI

P.R.
B. Rulli



Op.1e MINISTERO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Direzione Generale dello Spettacolo

Divisione Revisione Cinematografica

Via della Ferratella, 51

R O M A

La sottoscritta Società "CINEMAR S.R.L." con sede in Roma, Via G.B. Martini, 6, nella persona del suo amministratore unico Sig. MARIO MARIANI, produttrice del film "GLI OCCHI FREDDI DELLA PAURA" (titolo provvisorio) per la regia del Sig. Enzo G. Castellari, fa domanda di appello avverso la decisione della Commissione di revisione di censura, che in data 29.3. c.a. ha concesso il nulla osta alla programmazione con il divieto ai minori di anni 18, affinché venga ridotto tale divieto ai minori di anni 14.

Con osservanza,

Roma, 16.4.1971

Cinemar s.r.l.
L'Amministratore Unico
Mariani

Ministero del turismo e dello spettacolo	
Direzione generale dello spettacolo	
Div.	
21 APR. 1971	
N. Prot. 185	Pos. 57880

Ministero del turismo e dello spettacolo	
Direzione generale dello spettacolo	
Div.	
16 APR. 1971	
N. Prot. 175	Pos. 57880

VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161;

VISTA la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.

dell'Ufficio

Inteso al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento

della tassa di l.

☒ SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica
di 1/4 grado

DECRETA

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

Gli occhi freddi della paura

ed a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:

1.) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola; di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2.) vietato ai minori degli anni 18

Roma, il 27 MAG. 1971

IL MINISTRO

Gargano

31 MAG. 1971

SOC. CINEMAR

Via G.B.Martini n.6

IX^a Rev. Cin.

254/57980

R O M A

: Film "GLI OCCHI FREDDI DELLA PAURA".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 21 aprile 1971 intesa ad ottenere ai sensi della legge 21.4.1962, n.161 avverso il provvedimento della Commissione di revisione cinematografica di I° grado il riesame del film in oggetto da parte della Commissione di revisione cinematografica di II° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione (art.7 III° comma - della citata legge n.161), con decreto ministeriale del 27 maggio 1971 è stato confermato al film "GLI OCCHI FREDDI DELLA PAURA" il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di visione per i minori degli anni 18.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"Il giorno 26.5.1971 si è riunita la Commissione di appello formata dalla riunione delle Sezioni IV^a e VI^a per visionare il film di nazionalità italiana "GLI OCCHI FREDDI DELLA PAURA" in base al ricorso presentato dalla Ditta CINEMAR avverso il provvedimento ministeriale del 30.3.1971 adottato su conforme avviso della Commissione di I° grado, di esclusione dei minori degli anni 18 dalla visione del film. Sono presenti nella Commissione di appello per la IV^a Sezione : Dott. A. DEDEGROSSO, Prof. DEAROSA, Prof. NICOLETTI, Dott. NATTA; per la VI^a Sezione : Dott. AMOROSI, Prof. DE GRADA, Dott. GEMINI, Dott. PONTI. Presiede il Dott. DEL GROSSO. Funge da Segretario il Dott. RAGONA.

La Commissione revisionato il film ed ascoltato il produttore, conferma il giudizio espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di I° grado di divieto di visione per i minori degli anni 18 per gli stessi motivi adottati dalla predetta Commissione."

p. I L M I N I S T R O

F.to EVANGELISTI



On.le MINISTERO TURISMO SPETTACOLO

Divisione Generale Cinematografia

Via Della Ferratella - R O M A -

La sottoscritta Società CINEMAR S.r.l. con sede in Roma

Via G.B. Martini, 6 produttrice del film :

"GLI OCCHI FREDDI DELLA PAURA" di nazionalità italiana,
chiede che le vengano rilasciati N.30 VISTI CENSURA del
film di cui sopra.

Con Osservanza

Cinemar s.r.l.

L'Amministratore Unico

Man. Haus

Roma 29/3/71

5 Visti
30-3-71
all

25 Visti
8-4-71
all

N.

57980



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: "GLI OCCHI FREDDI DELLA PAURA"

Metraggio { dichiarato 2550
accertato

Produzione: CINEMAR s.r.l.
Distribuzione: CINERAD s.r.l.

2476

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Attori: GIOVANNA RALLI - FRANK WOLFF - GIANNI CARRO - FERNANDO REY - JULIAN MATHOS

Regia: E.G. CASTELLARI

Il giovane Peter, figlio del Giudice Badell, decide di passare una "seratina piacevole" in compagnia di una ragazza non illibata nella casa paterna. Peter e Anna entrano in casa e trovano il corpo inanimato del vecchio cameriere ed un killer che tenendoli sotto la minaccia della pistola, li informa che presto arriverà il "capo" a decidere della loro sorte. Il "capo" arriva purtroppo prestissimo ed immediatamente rivela le sue intenzioni. E' un pazzo, un megalomane che crede di aver pagato ingiustamente con quindici anni di prigione un suo sbaglio di gioventù. Accusa il giudice d'imparzialità e rivela il suo piano criminale e delittuoso. Vuole vendicarsi uccidendo il giudice. Ha predisposto una bomba che scoppierà non appena il giudice aprirà la porta del suo studio nel tribunale dove sta lavorando. Il giudice chiama al telefono il figlio il quale, citando una frase latina, riesce a farlo insospettire. Nel frattempo, dopo una serie di situazioni drammatiche e crudeli, nella villa; Peter riesce a prendere il sopravvento sui due assassini coadiuvato dalla ragazza che pagherà con la vita il proprio coraggio.

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 30 MAR 1971 a termine della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2°) VIETATO AI MINORI DEGLI ANNI 18

Roma, li

30 MAR 1971

PER CONFORME
IL DIRETTORE DI DIVISIONE
(Dott. Antonio D'Orazio)

IL MINISTRO

F.to EVANGELISTI

" GLI OCCHI FREDDI DELLA PAURA "

a n e l l i